

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

in persona dell'Avv. Michele Leone

SENTENZA n. 14/2026

nel giudizio GSN/FSI n. 2026/464 nei confronti di

Cammarota Vincenzo - id FSI 217414

e della

ASD Scacchi Riviera dei Cedri - id FSI 3042

in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 2.5.2026-h. 10:05 l'AR Davide Nudo, Arbitro collaboratore del principale AN Orlando De Lorenzis del torneo "2° Trofeo Birra Cala", disputato a San Nicola Arcella (CS) con inizio il 30.4.2026 e fine il 3.5.2026, segnalò che "L'AR Nudo Davide, previa consultazione e approvazione da parte dell'Arbitro Principale, richiede l'adozione di provvedimento cauterale nei confronti del giocatore Cammarota Vincenzo (ID FSI 217414) in quanto lo stesso non ha comunicato preventivamente la propria assenza in due distinti turni (Turni 3 e 4 dell'Open C del 2° Trofeo Birra Cala). In particolare, i fatti si sono svolti come segue: 1. Alla fine del Turno 1, il giocatore comunica la propria assenza per il turno successivo (turno 2) come previsto dal regolamento RTF pertanto, correttamente, non è stato abbinato al turno successivo; 2. Al Turno 3, il giocatore perde la partita a forfait non essendosi presentato alla scacchiera entro il tempo di tolleranza previsto; poco dopo ha comunicato all'organizzatore di un imprevisto a giustificare la sua assenza e, a domanda specifica, ha garantito il prosieguo del torneo (turni 4 e 5); 3. Al Turno 4, il giocatore perde nuovamente a forfait senza aver avvisato nessuno della sua ulteriore assenza, di conseguenza l'arbitro principale lo ha escluso dal torneo secondo quanto previsto dall'RTF. A conferma del mancato rispetto delle disposizioni temporali, si evidenzia che per ben due volte l'Arbitro Principale, e successivamente l'Organizzazione, hanno informato il giocatore che il tempo di tolleranza previsto per l'Open C era di 30 (trenta) minuti e che in ogni caso avrebbe dovuto avvisare delle sue assenze al fine di evitare disagi e alterazioni al corretto svolgimento del torneo. Si precisa altresì che il Presidente della Società ASD Scacchi Riviera dei Cedri, Mele Christian, ID FSI 211372, in qualità di Organizzatore dell'evento, ha più volte sollecitato il giocatore al rispetto delle disposizioni regolamentari e del tempo di tolleranza previsti per l'Open C, adottando ogni misura ragionevole per prevenire le irregolarità riscontrate, senza tuttavia ottenere esito positivo."

Instaurato d'ufficio dinanzi il G.S.N. in data 7.5.2026 il giudizio iscritto sub GSN/FSI n. 2026/464, con decreto di pari data fu disposta la comunicazione agli interessati, individuati come indicati in epigrafe, che la decisione sarebbe stata adottata senza udienza in data 20.5.2026 e che nel termine perentorio del 18.5.2026 gli stessi interessati avrebbero potuto far pervenire le rispettive memorie e documenti.

Comunicato detto decreto il 7.5.2026, non sono state acquisite produzioni difensive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- Quanto al tesserato Cammarota Vincenzo

L'art. 6.2 del Regolamento Tecnico Federale prescrive:



Federazione Scacchistica Italiana
viale Regina Giovanna 12, 20129 Milano
tel: 02/86464369
mail: fsi@federscacchi.it
sito: www.federscacchi.it
codice fiscale: 80105170155
partita Iva: 10013490155
Centro tecnico federale
via Beato Bertrando 10, 33097 Spilimbergo (Pn)



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

Fondata il 20 settembre 1920 ed eretta a Ente Morale con Regio Decreto n.519 del 1° maggio 1930

"6.2.1 - Il giocatore che intenda assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo agli arbitri prima che vengano pubblicati gli abbinamenti definitivi di tale turno. In questo caso si tratta di assenza programmata.

È altresì equivalente ad un'assenza programmata ogni turno non giocato da chi entra tardivamente al secondo o terzo turno.

6.2.2 - Se un'assenza viene comunicata o rilevata dopo la pubblicazione degli abbinamenti (definitivi), allora si tratta di forfeit.

Un forfeit può essere giustificato, se il giocatore espone le ragioni della sua assenza agli arbitri, tra la pubblicazione degli abbinamenti e la conclusione del turno in cui il giocatore è stato assente. In caso contrario il forfeit è ingiustificato."

Nel caso di specie, ritenuta programmata l'assenza del giocatore nel turno 2°, giustificata quella nel turno 3°, l'ulteriore assenza nel turno 4° senza giustificazioni ha indotto la direzione arbitrale all'esclusione dal torneo dello stesso giocatore, a norma dell'art. 6.4 R.T.F., segnalando la circostanza a questo Giudice per "l'adozione di provvedimento cautelare nei confronti del giocatore Cammarota Vincenzo".

Invero, è plausibile che la medesima direzione arbitrale sia incorsa nell'equivoco di ritenere di natura cautelare il provvedimento richiesto a questo Giudice e non già quello pur adottato con la esclusione dal torneo, tale qualificato nell'apposita annotazione contenuta nel modulo della segnalazione.

Ciò posto, ravvisata nella penalità comminata dagli Arbitri la finalità meramente cautelare di assicurare la regolare prosecuzione del torneo, a questo Giudice è demandata la piena cognizione sulla fattispecie non sussistendo il divieto del bis in idem.

Orbene, non v'è dubbio che l'assenza nel turno 4° ha integrato l'ipotesi di un forfeit ingiustificato, tenuto conto che il giocatore non ha esposto le ragioni della sua mancata presenza prima della conclusione del medesimo turno.

Tale forfeit ha, da un canto, comportato una violazione dei doveri e degli obblighi generali di cui all'art. 3, co. 1 R.G.D. e, d'altro canto, un'alterazione del regolare svolgimento e risultato della gara, a causa dell'attribuzione all'avversario di turno del punteggio di una vittoria per una partita non giocata, divenuta peraltro la stessa non valida ai fini della variazione del rating elo di entrambi i giocatori e del computo relativo al conseguimento delle norme FIDE, con ogni ulteriore implicazione nell'ambito dei criteri di spareggio tecnico.

Ne consegue che nella fattispecie in esame si configura l'illecito sportivo di cui all'art. 32, co. 1 R.G.D. che così dispone: "Rispondono di illecito sportivo i tesserati o le società affiliate qualora compiano, o consentano che altri, a loro nome e nel loro interesse compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio ingiusto".

La disposizione si coniuga con quella dell'art. 1.2, lett. b) del Fair Play Regulations 10/18.11.2024 (Regolamento F.I.D.E. per la prevenzione dell'illecito sportivo), nella parte in cui la "manipolazione di competizioni scacchistiche" va intesa quale "intenzionale predisposizione, atto od omissione miranti ad un'impropria alterazione del corso o del risultato di una competizione scacchistica, al fine di rimuovere in tutto o in parte la natura di imprevedibilità della suddetta competizione in vista di ottenerne indebito vantaggio per sé stessi od altri."

Né potrà fondatamente revocarsi in dubbio la natura dolosa della condotta del giocatore segnalato.



Socio fondatore della FIDE
(Fédération Internationale des Echecs)
www.fide.com



Socio fondatore dell'ECU
(European Chess Union)
www.europechess.org



Socio fondatore della MCA
(Mitropa Chess Association)
<https://mitropa.chess.at>



Federazione Scacchistica Italiana
viale Regina Giovanna 12, 20129 Milano
tel: **02/86464369**
mail: **fsi@federscacchi.it**
sito: **www.federscacchi.it**
codice fiscale: **80105170155**
partita Iva: **10013490155**
Centro tecnico federale
via Beato Bertrando 10, 33097 Spilimbergo (Pn)



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

Fondata il 20 settembre 1920 ed eretta a Ente Morale con Regio Decreto n.519 del 1° maggio 1930

Infatti, pur a tacere della circostanza che è sostanzialmente in re ipsa l'intento del medesimo giocatore di procurare una alterazione dello svolgimento della gara e, quindi, del risultato della stessa, di tanto sussistono sufficienti elementi di prova indiziaria.

Al proposito, acclarato che a norma dell'art. 4, co. 3 R.G.D. l'eventuale ignoranza da parte del giocatore delle conseguenze del suo forfait ingiustificato non può essere invocata ad alcun effetto, va osservato che lo stesso non ha inteso recepire le raccomandazioni del Presidente del suo Circolo, né addurre giustificazioni pur tardive nell'ambito del presente procedimento.

Orbene, al dedotto illecito sportivo consegue la punibilità del Sig. Cammarota a norma del combinato disposto dell'art. 24, co. 1, lett. d), dell'art. 29, co. 1 e dell'art. 33, co. 2 R.G.D., comminando quest'ultimo la sanzione della sospensione da tre mesi a due anni dall'attività agonistica con divieto di partecipare a tutte le manifestazioni omologate o riconosciute dalla FSI.

In ragione della natura e dell'entità dell'illecito, nonché della mancanza di precedenti disciplinari, si ravvisa equa la sanzione nella misura del minimo edittale di mesi tre.

- Quanto all'affiliata A.S.D. Scacchi Riviera dei Cedri

La rilevante valenza probatoria di quanto riferito da entrambi gli Ufficiali di gara, investiti *"di fatto di un'attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche"* (per dirla con Cass., Sez. Un. 9.1.2019 n.328), circa la condotta tenuta nella circostanza dal Presidente della società affiliata, esclude la configurabilità a carico della stessa della responsabilità oggettiva di cui all'art. 5, co. 1 R.G.D..

P.Q.M.

decidendo definitivamente il giudizio indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo Nazionale così provvede:

- 1) dichiara Cammarota Vincenzo – id FSI 217414 responsabile dei fatti contestati;
- 2) per l'effetto, irroga al medesimo responsabile la sanzione della sospensione dall'attività agonistica per un periodo di tre mesi con divieto di partecipare a tutte le manifestazioni omologate o riconosciute dalla Federazione Scacchistica Italiana;
- 3) dichiara la A.S.D. Scacchi Riviera dei Cedri - id FSI 3042, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, non responsabile dei fatti contestati al tesserato Vincenzo Cammarota.

Manda al Segretario Generale della F.S.I. per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Bari-Milano, 20 maggio 2026

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Michele Leone
F.to digitalmente



Socio fondatore della FIDE
(Fédération Internationale des Echecs)
www.fide.com



Socio fondatore dell'ECU
(European Chess Union)
www.europechess.org



Socio fondatore della MCA
(Mitropa Chess Association)
<https://mitropa.chess.at>